

GIOVANNI MOSCARIELLO
Avvocato della Rota Romana

L'INCIDENZA DELLA RIFORMA DEL PROCESSO MATRIMONIALE SUL RUOLO DELL'AVVOCATO

1. Premessa

Come è noto, le finalità della riforma del processo matrimoniale voluta da Papa Francesco sono enucleate nel Proemio del Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*¹, lì dove si legge che con esso il Legislatore ha inteso dare «disposizioni con le quali si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio»².

obiettivo ulteriore è additato quando, nella premessa, si annota che ad alimentare la spinta riformatrice si pone «l'enorme numero di fedeli che, pur desiderando provvedere alla propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica o morale; la carità dunque e la misericordia esigono che la stessa Chiesa come madre si renda vicina ai figli che si considerano separati»³.

Il Sussidio applicativo del Motu pr. pubblicato dalla Rota Romana, a riguardo, discorre di «vicinanza, sia fisica che morale, delle strutture giuridiche ecclesiastiche»⁴ ai fedeli segnati nella vita dalla ferita di un amore che si è spezzato.

¹ AAS 107 (2015) 958-970 (d'ora in poi MIDI).

² MIDI, Proemio.

³ *Ibid.*

⁴ TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano 2016, 5.

Una quarta finalità è delineata, infine, al n. 6 del Proemio, ove si legge: «Insieme con la prossimità del giudice, curino per quanto possibile le Conferenze Episcopali, salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali, che venga assicurata la gratuità delle procedure, perché la Chiesa, mostrandosi ai fedeli madre generosa, in una materia così strettamente legata alla salvezza delle anime manifesti l'amore gratuito di Cristo dal quale tutti siamo stati salvati»⁵.

La celerità dei processi, la giusta semplicità dei medesimi, la prossimità delle strutture giuridiche ecclesiastiche e la gratuità, nelle forme possibili, delle procedure rappresentano, dunque, gli scopi dichiarati della riforma; scopi dai quali scaturisce, direttamente o indirettamente – in forza di espressa disposizione di legge o di ricavabilità dal nuovo sistema –, una rivisitazione del ruolo di coloro che, a vario titolo, partecipano all'amministrazione della giustizia.

Oggetto specifico di questo studio sarà l'incidenza della nuova normativa sul *munus* e sul profilo deontologico dell'avvocato, ossia l'individuazione degli effetti che le finalità della riforma spiegano sulla figura e sull'opera dell'avvocato all'interno del processo di declaratoria di nullità matrimoniale.

Come da sempre all'avvocato, secondo quanto ammoniva il Pontefice Pio XII nella nota Allocuzione del 2 ottobre 1944⁶, è richiesto che, in forza di quella che la dottrina avrebbe in seguito definito «concezione istituzionale del processo»⁷, indirizzi il suo *ministerium* allo scopo che accomuna tutti i protagonisti del processo, consistente nell'accertamento della verità oggettiva, così ora occorre che, in virtù del necessario conseguimento dei valori ultimi dell'ordinamento, «al cui servizio si pongono anche le competenze tecniche del professionista»⁸, egli uniformi il suo ruolo specifico, che è quello di tutelare i diritti della parte (cfr. art. 104 § 1 DC), alle richiamate esigenze di celerità e giusta semplicità del processo, di prossimità ai fedeli e di gratuità, nelle forme possibili, delle procedure.

Preliminarmente occorre osservare che i canoni riservati alla regolamentazione dell'avvocatura (cann. 1481 – 1490) non hanno subito modifica alcuna.

Parimenti, a mo' di introduzione alla materia, va rilevato che i riferimenti testuali all'avvocato contenuti nel Motu pr. sono soltanto tre. Menzionano

⁵ *MIDI, Proemio*, VI.

⁶ Pio XII, «Allocutio ad Praelatos Auditores ceterosque officiales et administros Tribunalis S. Romanae Rotae necnon eiusdem tribunalis advocatos et procuratores», 2 ottobre 1944, AAS 36 (1944) 281-290.

⁷ Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Roma 2001⁴; J. LLOBELL, «Il patrocinio forense e la "concezione istituzionale" del processo canonico», in P.A. BONNET – C. GULLO (ed.), *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1994, 439-478.

⁸ M.J. ARROBA CONDE – C. IZZI, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità di matrimonio*, Cinisello Balsamo (Milano) 2017, 41.

espressamente l'avvocato il nuovo can. 1677 § 1 – ai sensi del quale i patroni hanno il diritto di essere presenti all'esame giudiziale delle parti, dei testi e dei periti, nonché di prendere visione degli atti e documenti di causa – e due delle regole procedurali che seguono il testo principale: quella contenuta nell'art. 4, riguardante la preventiva indagine pastorale – regola a norma della quale «l'indagine pastorale raccoglie gli elementi utili per l'eventuale introduzione della causa da parte dei coniugi o del loro patrono davanti al tribunale competente» – e quella di cui all'art. 18 § 1, che prevede che le parti e i loro avvocati possano assistere all'escussione delle altre parti e dei testi nel corso dell'udienza prevista nel *processus brevior*, «a meno che l'istruttore ritenga, per circostanze di cose e di persone, che si debba procedere diversamente».

Se quello che precede è lo scarno quadro normativo di riferimento, occorre subito sgomberare il campo dal timore che l'esiguità dei riferimenti testuali all'avvocato sia indice di una *deminutio* del ruolo che egli è chiamato a svolgere nel processo matrimoniale.

Le disposizioni concernenti l'avvocato non abbondano semplicemente perché, come annota il Sussidio applicativo del Motu pr. pubblicato dalla Rota Romana a commento del nuovo can. 1677, «le norme circa i diritti del difensore del vincolo, del promotore di giustizia e degli avvocati non hanno subito modifiche»⁹.

Già l'esplicito riferimento all'avvocato nelle norme che regolano il nuovo rito processuale – quello *brevior* – ed il ruolo attivo che egli potrà svolgere nella indagine pregiudiziale o pastorale inducono a ritenere che la più vigile e sapiente applicazione della riforma sarà in grado di consentire la valorizzazione di quel patrimonio umano, culturale e professionale con cui il corpo degli avvocati da sempre contribuisce allo sviluppo della giurisprudenza ed all'adeguamento dell'ordinamento giuridico della Chiesa alle esigenze umane e spirituali dei fedeli.

D'altro canto, a dispetto di un quadro normativo non particolarmente ricco, il raffronto tra le finalità generali della riforma, cui si è fatto cenno *in limine*, ed i doveri specifici che gravano sul patrono nelle diverse fasi del procedimento, dimostra quanto il ruolo ed il profilo deontologico dell'avvocato escano ridefiniti ed anzi rafforzati dal recente riordino legislativo.

In quale concreta maniera gli obiettivi dichiarati della riforma ridisegnino il *munus* dell'avvocato è quesito cui cercheranno di replicare le riflessioni che seguono.

Allo studio si provvederà con riferimento alle fasi del procedimento di dichiarazione di nullità matrimoniale: anzitutto, alla fase previa alla introduzione

⁹ *Sussidio applicativo* (cfr. nt. 4), 53.

della causa – particolarmente interessante, attesa la previsione, nelle *Regole procedurali*, di una indagine pregiudiziale o pastorale – e, di poi, alla fase dello svolgimento del processo.

2. Celerità, giusta semplicità e prossimità nella fase previa alla introduzione della causa

Ci si chiede, dunque, in primo luogo, come possa l'avvocato collaborare affinché, nella fase che precede l'introduzione della causa, siano soddisfatte le esigenze di celerità, di giusta semplicità e di prossimità ai fedeli additate dal MIDI.

2.1. Doveri di veicolare una visione corretta del matrimonio e del processo

Proprio a questo livello si stagliano doveri e modelli di condotta dell'avvocato che ne connotano in maniera peculiare la deontologia e ne potenziano la proiezione etica rispetto a quanto accade in altri fori: non è sufficiente, difatti, che l'avvocato aderisca sempre ed indefettibilmente al vero, ma occorre che egli si renda, in aggiunta, parte attiva nel trasferire al proprio assistito una visione corretta del matrimonio e del processo.

Sotto questo profilo, può dirsi, a buon diritto, che l'approccio dell'avvocato alla persona che a lui si rivolge – nei cui confronti egli rappresenta, nella maggioranza dei casi, il primo volto della giustizia ecclesiastica¹⁰ – debba avere valenza “formativa” e non solo informativa.

Sarebbe tristemente depauperante e pesantemente miope una interpretazione del ruolo del patrono che lo riducesse a mero tecnico del diritto, deputato ad individuare le soluzioni giuridico-processuali di volta in volta più funzionali alla tutela dei diritti della parte.

Che questo ruolo sia qualificato dalla legge canonica come *munus*¹¹, come *officium*¹² e finanche come *ministerium*¹³ e che l'avvocato, in forza della cennata «concezione istituzionale del processo», debba indirizzare le sue specifiche

¹⁰ Cfr. V. ANDRIANO, «Ruolo e compiti dei patroni nelle crisi coniugali», in *Crisi coniugali: riconciliazioni e contenzioso giudiziario*, Città del Vaticano 2001, 43; G. MOSCARIELLO, «Appunti di deontologia forense alla luce dell'Istruzione Dignitas connubii», in J. KOWAL – J. LLOBELL (ed.), *“Iustitia et iudicium”. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, Città del Vaticano 2010, 1691.

¹¹ Cfr. cann. 1484 e 1490 CIC.

¹² Cfr. cann. 1488 e 1489 CIC.

¹³ Cfr. can. 1481 CIC.

funzioni allo scopo unico del processo ed ai valori ultimi dell'ordinamento non può non comportare che egli contribuisca attivamente ed incisivamente a "formare" la persona assistita, procurandone la maturazione assiologica nella direzione che si è sopra prospettata.

Il Sussidio applicativo pubblicato dalla Rota Romana, a riguardo, riprendendo l'esortazione di *Evangelii gaudium* 169, discorre di «arte dell'accompagnamento», cui la Chiesa deve iniziare tutti i suoi membri, laici compresi, perché lo sguardo verso l'altro sia sì rispettoso e pieno di compassione, ma al contempo, positivamente, «sani, liberi e incoraggi a maturare nella vita cristiana»¹⁴.

Mediare all'assistito una visione corretta del matrimonio, in ottemperanza al richiamato dovere di formazione, richiede, tanto per iniziare, che di fronte ad un matrimonio fallito, ma non invalido, l'avvocato delinea la distinzione tra rapporto infelice e atto giuridico-sacramentale nullo, prospettando la possibilità di ristabilire il consorzio coniugale o, se essa sia da escludersi, facendosi latore della buona notizia che la Chiesa è madre che accoglie, accompagna e guarisce anche chi, avendo celebrato un matrimonio valido, vive la croce del suo naufragio, in forma colpevole o innocente¹⁵.

Ciò richiede, a monte, l'attitudine ad un ascolto autentico da parte dell'avvocato, scevro da posizioni preconcepite che lo volgano a vedere immediatamente nella persona che gli espone la propria vicenda un futuro cliente: il pre-convincimento, da un lato, non sarebbe rispettoso della specificità, anzi della unicità della persona e della storia di cui trattasi e, dall'altro, incentiverebbe una concezione distorta del matrimonio, evidentemente contraria alla proprietà della indissolubilità, in base alla quale un matrimonio fallito equivarrebbe sempre e comunque ad un matrimonio nullo.

Papa Benedetto XVI, nell'Allocuzione alla Rota Romana del 28 gennaio 2006, in proposito, ricordava che, essendo scopo costitutivo del processo canonico di nullità di matrimonio «rendere un servizio alla verità», «è ingannevole il servizio che si può offrire ai fedeli e ai coniugi non cristiani in difficoltà rafforzando in loro, magari solo implicitamente, la tendenza a dimenticare la verità sul matrimonio e, dunque, circa l'indissolubilità della propria unione»¹⁶.

Anche Papa Francesco, al n. 4 del Proemio del MIDI, addita espressamente il pericolo che le novità introdotte con il Motu pr. possano «mettere a rischio il principio della indissolubilità del matrimonio»: da questo rischio l'avvocato è tenuto a riparare l'assistito proponendo, in occasione dei colloqui previ, una corretta visione del matrimonio cristiano, dalla cui valida celebrazione – dichiara il can. 1134 – «sorge un vincolo di sua natura perpetuo».

¹⁴ *Sussidio applicativo* (cfr. nt. 4), 14.

¹⁵ Cfr. M.J. ARROBA CONDE – C. IZZI, *Pastorale giudiziaria* (cfr. nt. 8), 43.

¹⁶ AAS 98 (2006) 135-138.

Nella fase previa l'avvocato è chiamato, altresì, a proporre una corretta visione del processo canonico: se non sussiste la possibilità di ripresa della convivenza, se il matrimonio non è convalidabile e se la vicenda reca in sé elementi utili e sufficienti all'instaurazione del giudizio di nullità matrimoniale, occorre che l'avvocato spieghi al futuro attore la natura del processo canonico, il cui fine è quello di ristabilire la verità sul sacramento, non già quello di ottenere il riconoscimento della colpa altrui o di nuocere in qualche maniera all'altro. È opportuno, in altri termini, far intendere all'assistito che il processo di nullità matrimoniale non presenta alcuna analogia con un giudizio penale finalizzato ad una condanna o ad un contenzioso civile di separazione con addebito, come occorre sottolineare il carattere secondario di obiettivi non direttamente canonici, come quelli concernenti il venir meno dell'obbligo di mantenimento a seguito della eventuale delibazione della sentenza canonica di nullità.

A questo proposito, è utile chiedersi quale ruolo spetti all'avvocato quando nelle consulenze previe il futuro attore gli palesi intenzioni non direttamente coincidenti con gli obiettivi del processo canonico.

Fermo restando che il quesito può correttamente porsi solo in presenza della condizione essenziale della corrispondenza al vero della tesi da difendersi in giudizio, ritengo che, nel caso prospettato, mentre non si potrebbe negare l'assistenza, occorrerebbe, in virtù del principio generale finora sostenuto per cui la deontologia forense, in ambito canonico, richiede una condotta positiva di ausilio formativo, instradare pazientemente l'assistito verso una visione corretta del processo, procurandone con sapienza, prudenza e ponderatezza, la conoscenza e l'interiorizzazione delle più pure finalità del giudizio canonico.

In questo modo, mentre resterebbero salvaguardati il diritto del fedele ad adire la giustizia ecclesiastica e l'irrinunciabile principio dell'adesione al vero, l'avvocato porrebbe un atto di corresponsabilità opportunamente ed efficacemente finalizzato al bene della persona interessata al processo.

2.2. Dovere di prevenire ed evitare la conflittualità tra le future parti processuali

Servire celerità e giusta semplicità nella fase precedente alla introduzione della causa comporta, in secondo luogo, l'esigenza di prevenire ed evitare la conflittualità tra le future parti processuali.

Il MIDI, come già il Codice e la *Dignitas connubii*, non si spinge a prevedere l'obbligo per l'avvocato di stabilire una qualche forma di comunicazione con l'altro coniuge per richiedere ed ottenere collaborazione, ma chi scrive ritiene che il dovere in questione, come tanti altri di natura deontologica, se inteso non in senso stretto – come obbligo, cioè, suscettibile di dar luogo a sanzione penale o disciplinare in caso di inottemperanza —, ma come raccomandazione strettamente funzionale ad un più responsabile e corretto esercizio della pro-

fessione, sia contenuto nel sistema ed, anzi, alla luce della riforma promossa dal MIDI, linearmente configurabile.

Per meglio comprendere il dovere di cui si discorre, è opportuno sostare brevemente sul valore dell'accordo tra coniugi nella richiesta di nullità, ripercorrendo l'evoluzione che alla materia hanno impresso gli interventi del Legislatore negli ultimi decenni.

L'Istruzione *Provida Mater* del 1936 consentiva l'accordo nella richiesta di nullità, stabilendo che fosse sufficiente che uno solo dei due costituisse, in questo caso, un avvocato (cfr. art. 43 § 3), senza prevedere la facoltà per i coniugi di conferire mandato ad un medesimo avvocato ed anzi mettendo in guardia il giudice dal pericolo di *collusionis suspicio* (cfr. art. 113 § 2).

La *Dignitas connubii* capovolgeva la prospettiva, non solo dipanando l'alone di diffidenza che fino ad allora aveva coperto eventuali accordi tra le parti, ma facendo obbligo al giudice di esortare i coniugi, ove essi non intendessero convalidare il matrimonio e ristabilire la convivenza, a collaborare sinceramente nell'accertamento della verità oggettiva (cfr. art. 65). Al contempo, l'art. 102 DC apportava una delle novità più significative nella materia, ammettendo la possibilità per i coniugi di costituirsi un procuratore o un avvocato comune: possibilità che il Codice non aveva proibito, ma non aveva neppure espressamente previsto.

Se si leggono in uno l'art. 102 DC, che riconosce la possibilità di costituzione di un comune patrono, e l'art. 65 DC, che pone in capo al giudice l'obbligo di esortare i coniugi a cospirare nell'accertamento della verità oggettiva, è possibile sostenere che la *Dignitas connubii*, sia pure indirettamente, rivolga la medesima esortazione agli avvocati, che dei giudici sono i primi collaboratori.

Il MIDI consolida ulteriormente l'istituto del litisconsorzio attivo, poiché, com'è noto, il *processus brevior* è reso possibile solo dalla condizione dell'accordo delle parti, oltre che da quella della evidenza della prova.

Rafforzato, dunque, con la riforma del processo canonico promossa dal MIDI, è anche il profilo deontologico di cui si discorre: quello che sollecita l'avvocato a farsi convinto e sapiente promotore della tessitura dei contatti tra i coniugi, in vista dell'impiego di sforzi comuni per l'accertamento della verità e, se ne ricorrano le condizioni, per l'introduzione del *processus brevior*.

È in forza del dovere prioritario di servire la verità oggettiva e di consentirne un accertamento processuale celere ed efficace che l'avvocato è tenuto non solo a placare gli animi, ove tra i due sussista acredine, ma a farsi, in aggiunta, parte attiva nel ristabilimento dei contatti con l'altro coniuge, specie quando manchi l'iniziativa degli interessati o essa sia preclusa a motivo di tensioni – spesso derivanti da paralleli giudizi civili o penali – che impediscano un confronto sereno sull'argomento della instaurazione della causa di nullità matrimoniale.

L'esperienza, d'altra parte, insegna che l'intervento prudente dell'avvocato nel senso delineato può recare molto frutto, risultando utile al recupero di rapporti (almeno) civili tra le parti, oltre che alla facilitazione della loro auspicata cospirazione nell'accertamento della verità¹⁷.

una sapiente mediazione potrà produrre, del resto, una diminuzione dei processi celebrati in assenza della parte convenuta ed un aumento delle cause introdotte con litisconsorzio attivo, proprio o improprio¹⁸.

2.3. Doveri di studio accurato e di corretta impostazione della causa

Una terza esigenza che le finalità della celerità e della giusta semplicità additate dal MIDI delineano riguardo al ruolo dell'avvocato nella fase previa alla introduzione della causa si individua nello studio diligente della vicenda e nella corretta impostazione della causa: approssimare l'anamnesi del caso ed indirizzare inadeguatamente la causa si tradurrebbe inevitabilmente, difatti, in un inutile dispendio di tempo, oltre che, ovviamente, in un ostacolo grave e dannoso all'accertamento del vero.

Impostare bene la causa significa, naturalmente, individuare correttamente il capo di nullità, facendo attenzione a prediligere, nel caso i profili di nullità siano plurimi, quello di maggiore evidenza probatoria o quello meno suscettibile di urtare la sensibilità dell'altro coniuge e dunque più funzionale al raggiungimento della auspicabile collaborazione di cui si è detto.

Errare nella scelta del motivo di nullità sarebbe direttamente contrario alle richiamate esigenze di celerità e giusta semplicità, poiché potrebbe significare dover mutare i termini della controversia durante il processo, *ex can. 1514*, e dunque sprecare del tempo, o potrebbe, ancor peggio, determinare un responso negativo, costringendo la parte all'appello e, magari, alla introduzione tardiva, nel secondo grado di giudizio, del capo di nullità su cui l'indagine si sarebbe dovuta concentrare fin dall'inizio.

Studiare attentamente il caso non può ridursi, tuttavia, ad un suo corretto inquadramento in uno o più capi di nullità, ma richiede una responsabile, solida e puntuale competenza di base ed un continuo aggiornamento, da ottenersi attraverso lo studio della giurisprudenza – specie di quella dei Tribunali Apostolici – e l'approfondimento degli istituti di diritto sostanziale e di diritto processuale, alla luce dei nuovi interventi legislativi.

Sotto questo profilo, atteso l'argomento che qui si tratta, si staglia il dovere di studio delle specifiche questioni di diritto sostantivo sulle quali la riforma ha

¹⁷ Cfr. G. MOSCARELLO, «Appunti di deontologia forense» (cfr. nt. 10), 1689-1690.

¹⁸ Cfr. M.J. ARROBA CONDE – C. IZZI, *Pastorale giudiziaria* (cfr. nt. 8), 36.

richiamato l'attenzione: le assemblee sinodali hanno posto l'accento, a titolo di esemplificazione, sulla valenza giuridica del *bonum coniugum* e delle relazioni interpersonali in una società narcisistica come quella attuale e sulla relazione tra fede e sacramento.

Parimenti, l'avvocato non può non approfondire responsabilmente le nuove questioni di diritto processuale, come quella del valore probatorio che oggi, dopo il MIDI, si riconosce alle dichiarazioni delle parti¹⁹, ed in ispecie alla dichiarazione della parte che, considerati tutti gli indizi e gli ammenicoli, può conseguire il valore di prova piena, nell'assenza di altri elementi che la confutino, o alla deposizione di un solo teste che può fare fede piena, se si tratta di un teste qualificato che depone su cose fatte d'ufficio, ovvero se le circostanze di fatti e di persone lo suggeriscono²⁰.

Allo stesso modo, non possono non impegnare l'attenzione coscienziosa dell'avvocato l'individuazione e la valorizzazione delle circostanze che, *ex art. 14* delle Regole procedurali annesse al MIDI, rendono evidente la prova della nullità, consentendo, ove ricorra l'accordo delle parti, l'instaurazione del *processus brevior* ai sensi del nuovo can. 1683.

2.3.1 La scelta tra processo ordinario e processo *brevior*

Esattamente rispetto a questo momento preprocessuale – quello della scelta tra procedura ordinaria e rito *brevior* – il dovere di studio diligente del caso da parte dell'avvocato si rende quanto mai stringente.

I requisiti necessari per l'introduzione del processo breve, difatti, non sono sempre di immediata percezione, richiedendo spesso una paziente opera di ricerca, di reperimento e di valutazione.

A proposito del primo e più semplice requisito, quello dell'accordo delle parti, si è già detto come esso, se non spontaneamente presente fin dall'inizio, debba essere in un certo modo conquistato attraverso l'opera attenta di chiarimento, mediazione e convincimento condotta nei confronti dell'altro coniuge: opera che, evidentemente, per competenza ed esperienza, l'avvocato può porre in essere meglio di qualunque altro²¹. D'altro canto, l'intuito professionale, l'esperienza e la prudenza dell'avvocato dovrebbero condurlo a non chiedere il rito *brevior*, quando, pur sussistendo formalmente il requisito dell'accordo delle parti, esso non si configuri come solido, in quanto frutto di forzature o esito di

¹⁹ Cfr. *MIDI*, can. 1678 § 1.

²⁰ Cfr. *MIDI*, can. 1678 § 2.

²¹ Cfr. P. MONETA, «Il ruolo dell'avvocato nel nuovo ordinamento processuale», in *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano 2017, 160.

ripetuti ripensamenti: in questi casi, difatti, indurre l'altra parte ad un accordo di cui essa non è realmente convinta potrebbe portare a nuovi ripensamenti o ad un atteggiamento processuale ondivago che rischierebbe di pregiudicare il buon esito della causa.

Sotto questo profilo, prudenza esige di non considerare *sic et simpliciter* sufficiente l'accordo, spontaneo o ottenuto, che dovesse sussistere al momento della introduzione della causa e di ritenere, piuttosto, utile ai fini della introduzione della richiesta di un *processus brevior* un accordo che si profili come stabile e suscettibile di permanere inalterato lungo tutto il processo, in quanto sorretto da un interesse comune o da una manifesta condivisione delle finalità del processo canonico.

In questo senso, la retta impostazione della causa richiede all'avvocato una vera intelligenza, intesa come capacità di *intus-legere*, di leggere dentro le situazioni, perché le scelte da adottare in vista del procedimento realizzino effettivamente, nel servizio alla verità, il bene delle persone concretamente coinvolte²².

una affrettata decisione per il processo *brevior* potrebbe comportare un rinvio al processo ordinario da parte del Vescovo chiamato a giudicare, vanificando del tutto proprio quell'esigenza di celerità che si intendeva perseguire con la richiesta di rito *brevior*²³.

Anche in relazione all'altro aspetto probatorio – quello della evidenza della prova –, l'opera dell'avvocato sarà di determinante, anzi, direi, di insostituibile aiuto, poiché, com'è noto, la nullità deve essere provata da circostanze che «non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata»²⁴: è palese che saranno l'oculatezza e la perizia nella ricerca e nella individuazione, con il diretto interessato, dei mezzi di prova più opportuni, a far emergere, in modo evidente, la nullità e, dunque, a consentire l'ammissione della causa al rito *brevior*.

2.3.2 La scelta oculata dei testimoni

Ad ogni modo, lo studio diligente della fondatezza dei fatti addotti dal futuro attore ed il reperimento dei mezzi di prova più idonei a far conseguire ai Giudici la certezza morale circa la nullità del matrimonio del caso è, evidentemente, esigenza che si pone sempre e comunque, indipendentemente dal rito,

²² Cfr. F. CATOZZELLA, «Il contributo dell'avvocato nel rendere il processo matrimoniale canonico più celere ed efficace», *Adnotatio iurisprudentialae. časopis jurisprudence kanonického práva*, Supplementum 2, Brno (Rep. Ceca) 2016, 190.

²³ Cfr. P. MONETA, «Il ruolo dell'avvocato nel nuovo ordinamento processuale» (cfr. nt. 21), 160.

²⁴ *MIDI*, can. 1683, 2°.

ordinario o *brevior*, che sarà prescelto, così come direttamente funzionale alla celerità ed alla giusta semplicità del processo, di qualunque processo si tratti, sarà la scelta attenta dei testimoni.

A tale riguardo, fermo l'obbligo di non subornare i testi e quello di non comunicare in anticipo le domande che saranno loro poste in udienza, è sicuramente opportuno che l'avvocato ascolti coloro che il futuro attore intende dedurre come suoi testimoni, perché ne sia verificata non solo l'idoneità a provare i fatti sui quali si indagherà nel corso dell'istruttoria, ma anche l'attitudine ad affrontare nella maniera più proficua l'esperienza della deposizione giudiziale: sotto questo profilo, se i possibili testi abbondano, a parità di scienza, sarà funzionale alla auspicata giusta semplicità del processo inserire nella *notula* definitiva coloro tra questi che siano meno emotivi, più sereni nella esposizione dei fatti, maggiormente capaci di rendere il più proficua possibile la relazione processuale con l'istruttore, più disponibili a dedicare parte del loro tempo per rendere la deposizione nel giorno e nell'ora stabiliti dal Tribunale.

Ad un testimone del quale si conoscano in anticipo l'inclinazione a cedimenti emotivi o il cumulo di impegni che ne rendano improbabile l'efficace e tempestiva escussione andrebbe preferito, ovviamente sempre che la pari conoscenza dei fatti di causa lo consenta, un teste in grado di reggere l'impatto del processo e di presentarsi nelle ore in cui il Tribunale tiene normalmente le udienze.

È di comune esperienza, difatti, il nocimento che portano alla celerità ed alla semplicità del processo le deposizioni di quei testi che non siano realmente informati dei fatti di causa, che non dispongano di risorse sufficienti a poter rappresentare i fatti conosciuti o che costringano a doppie o triple citazioni prima di essere effettivamente escussi.

2.3.3 La scelta del tribunale competente

Ancora in tema di doveri che incombono sull'avvocato nella fase previa alla introduzione della causa che risultino sollecitati o rafforzati dalla riforma, occorre prendere in esame la scelta da parte dell'avvocato del tribunale competente.

L'ampliamento dei titoli di competenza previsto dal nuovo can. 1672 e la previsione dell'art. 7 § 1 delle Regole procedurali, a norma del quale, «i titoli di competenza di cui al can. 1672 sono equivalenti, salvaguardato per quanto possibile il principio di prossimità tra il giudice e le parti», conferiscono all'avvocato un compito di particolare importanza in ordine alla scelta del tribunale presso cui sia più opportuno incardinare la causa: e questo non certo perché venga individuato il tribunale che dia garanzia di essere "più favorevole" (come allude la giustamente contestata norma del can. 1488 § 2), ma perché sia,

piuttosto, specificato il tribunale che «assicuri una maggiore prossimità alle parti in causa (come suggerisce lo stesso Legislatore) e, con essa, una maggiore efficienza e sensibilità pastorale»²⁵.

In dottrina si è sottolineata, a riguardo, l'esigenza di rivolgersi ad un tribunale «non solo potenzialmente, ma anche effettivamente competente a giudicare la causa, dal momento che lo scopo del processo è l'accertamento della verità sulla situazione matrimoniale, non tanto il raggiungimento di una dichiarazione di nullità ad ogni costo»²⁶.

Rivitalizzato, sotto questo profilo, risulta il dovere di non sottrarre le cause, in frode alla legge, ai tribunali competenti, perché siano definite da altri più favorevolmente: dovere previsto dal citato can. 1488 § 2 nella forma della punibilità degli avvocati e dei procuratori che lo violino.

La norma codiciale, come è noto, veniva ripresa dalla *Dignitas connubii* che, all'art. 110, 4°, stabiliva che ad avvocati e procuratori «è fatto divieto: [...] di sottrarre le cause ai tribunali competenti o agire in qualunque altro modo in frode alla legge».

Non si discorreva più, dunque, di «punizione», ma si introduceva un «divieto», anche se di punizione discorreva l'art. 111 § 1, a mente del quale avvocati e procuratori che abbiano commesso un atto illecito contro l'incarico loro affidato debbono essere puniti a norma di legge.

La *Dignitas connubii* evitava di riportare l'ultima parte del testo del can. 1488 § 2, cioè la proposizione «ut ab aliis favorabilius definiantur» che aveva suscitato numerose critiche e perplessità per il fatto che con essa il Legislatore in un certo senso aveva riconosciuto che alcuni tribunali potessero definire le cause più favorevolmente di altri, a scapito quindi di una comune e condivisa dottrina e giurisprudenza²⁷.

Al di là della infelice formulazione della norma codiciale, cui la *Dignitas connubii* cercava di porre rimedio, l'abuso che il can. 1488 § 2 (artt. 110, 4°; 111 § 1 DC) intendeva reprimere e che oggi, di fronte all'ampliamento dei titoli di competenza, potrebbe più facilmente realizzarsi, si apprezza nella sua precisa consistenza alla luce degli incresciosi episodi di «fuga di cause» veri-

²⁵ Cfr. P. MONETA, «Il ruolo dell'avvocato nel nuovo ordinamento processuale» (cfr. nt. 21), 163.

²⁶ A. ZAMBON, «Il Motu Proprio *Mitis Iudex*. Punto di vista di un giudice», *Periodica* 105 (2016) 425; cfr. anche J. LLOBELL, *I processi matrimoniali nella Chiesa*, Roma 2015, 147.

²⁷ Cfr. M.F. POMPEDDA, *Diritto processuale nel nuovo Codice di diritto canonico*, Roma 1983, 19; J.J. GARDA FAÁLDE, *Nuevo derecho procesal canónico*, Salamanca 1995, 52; E. ZANETTI, «Fraudolenta sottrazione di cause matrimoniali ai competenti tribunali da parte di avvocati e procuratori (can. 1488 § 2)», *Quaderni di diritto ecclesiale* 20 (2007) 156-166; G.P. MONTINI, «Commento al can. 1488», *Codice di diritto canonico commentato*, Milano 2009, 1184.

ficatisi negli anni Settanta; episodi cui seguirono vigorose reazioni e prese di posizione, tra cui quella di Paolo VI²⁸.

Con la richiamata norma codiciale il Legislatore ha dunque voluto deprecare la condotta di quegli avvocati e/o procuratori che, ritenendo vi siano tribunali più compiacenti di altri, vadano alla ricerca di essi attraverso metodi fraudolenti, sottraendo le cause ai tribunali competenti. Significherebbe agire «in fraudem legis» – e dunque aggirare le norme che regolano la competenza ai sensi del nuovo can. 1672 – creare domicili o quasi-domicili canonici non corrispondenti alla realtà²⁹ e, più in genere, ricorrere ad imbrogli che, pur salvando le formalità, eludano la legge nella sua sostanza³⁰.

Oggi, dopo il MIDI, una scelta responsabile del foro competente sarà quella che salvaguardi, come suggerisce lo stesso Legislatore, il principio di prossimità tra il giudice e le parti ed assicuri che queste ed i testi partecipino al processo con il minimo dispendio.

2.4. Coinvolgimento dell'avvocato nella fase pregiudiziale o pastorale prevista dagli artt. 2-5 delle Regole procedurali

Alla luce di quanto fin qui brevemente esposto sul ruolo, evidentemente centrale ed insurrogabile, dell'avvocato nella fase previa alla introduzione della causa, si palesa come sommamente opportuno assicurarne l'inserimento nella fase pregiudiziale o pastorale prevista dagli artt. 2-5 delle Regole procedurali del MIDI.

Come si accennava in esordio, l'art. 4 RP contiene il secondo dei tre riferimenti espliciti del Motu pr. all'avvocato, disponendo che l'indagine pastorale debba raccogliere gli elementi utili per l'eventuale introduzione della causa da parte dei coniugi o del loro patrono davanti al tribunale competente.

²⁸ Cfr. PAOLO VI, «Allocutio ad Tribunalis Sacrae Romanae Rotae Decanum, Praelatos Auditores, Officiales et Advocatos, ineunte anno iudiciali», 28 gennaio 1978, AAS 70 (1978) 183.

²⁹ Cfr. SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *Decreto 28 settembre 1993*, prot. n. 23929/92 VT, citato da G.P. MONTINI, «In advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere» (art. 124, 1° Pastor Bonus). Un aspetto della vigilanza della Segnatura Apostolica sulla retta amministrazione della giustizia», in J.E. VILLA AVILA - C. GNAZI (ed.), *Matrimonium et ius. Studi in onore del Prof. Avv. Sebastiano Villeggiante*, Città del Vaticano 2006, 34, concernente un processo introdotto presso un foro incompetente a motivo della costruzione di un domicilio fittizio della parte convenuta.

³⁰ Cfr. E. ZANETTI, «Fraudolenta sottrazione di cause matrimoniali ai competenti tribunali» (cfr. nt. 27), 161; G.P. MONTINI, «Commento al can. 1488» (cfr. nt. 27), 1184; C. GULLO, *Prassi processuale nelle cause canoniche di nullità del matrimonio*, Città del Vaticano 2009, 67; G. MOSCARIELLO, «Appunti di deontologia forense» (cfr. nt. 10), 1701-1702.

Altro dell'avvocato, in relazione alla fase pregiudiziale, non si dice nel MIDI.

Il silenzio, tuttavia, non può significare che l'opera dell'avvocato, in questo delicatissimo momento, sia superflua.

Si sono finora messe in luce, difatti, le plurime abilità che occorre dispiegare nella fase che precede l'introduzione della causa e che sussistono per lo più in capo a professionisti di esperienza come gli avvocati, perché siano assicurati gli obiettivi di celerità, di giusta semplicità e di prossimità cui la riforma tende.

Estromettere dall'indagine pregiudiziale o pastorale l'avvocato significherebbe fare a meno del patrimonio di conoscenze, competenze ed umanità necessario al conseguimento delle finalità cui la riforma dichiaratamente mira.

Nel punto II del Proemio del MIDI si legge, d'altra parte, che il Vescovo, la cui diretta responsabilità nell'amministrazione della giustizia ecclesiastica il MIDI ha rivitalizzato, deve assicurare «che non si indulga a qualsiasi lassismo»: evidentemente, sarebbe alto il rischio, pur involontario, di lassismo se non fosse garantito l'impiego delle competenze adeguate nella fase di cui si discute.

Il sacrificio di queste competenze, della prudenza e della sensibilità normalmente rientranti nel bagaglio professionale dell'avvocato si tradurrebbe, in ultima analisi, in un grave danno per le persone che si rivolgono alla giustizia ecclesiastica.

Essere assistiti da chi non dispone della preparazione e delle capacità adeguate procurerebbe un sicuro allontanamento del fedele dalle strutture giuridiche ecclesiastiche; produrrebbe, in altri termini, un effetto esattamente contrario a quello della "prossimità" che la riforma si prefigge. Va da sé che il fedele si senta realmente accolto, conosciuto, accompagnato e curato dalle strutture giuridiche della Chiesa ove sia sapientemente ascoltato, indirizzato e guidato con le competenze che si sono messe finora in luce.

Il bene del fedele richiede che egli sia messo a riparo dal rischio di essere distolto dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza morale che inevitabilmente si staglierebbe se egli fosse ascoltato da una persona che ne interpretasse la vicenda matrimoniale in modo erroneo per mancanza di competenza giuridico-canonica.

La stessa Relazione finale del Sinodo dei Vescovi dell'ottobre 2015 osserva che l'accompagnamento richiede persone specificamente preparate³¹.

Atteso poi che, come prescrive l'art. 5 RP, l'indagine pregiudiziale o pastorale deve chiudersi con la redazione del libello, non si vede come da questo momento possa espungersi l'avvocato, la cui specifica abilità professionale si

³¹ *Relatio finalis* 2015, 77.

apprezza nella redazione della domanda introduttiva del processo forse più che in ogni altro atto processuale di parte³².

Il ruolo che gli avvocati, per il bene delle anime, si auspica svolgano attivamente nella fase pregiudiziale o pastorale è perfettamente componibile, d'altra parte, con la valorizzazione delle competenze non strettamente giuridiche delle «persone esperte» cui fa riferimento l'art. 3 RP – competenze, evidentemente, mediche, psicologiche, umane –, le quali molto utilmente potrebbero operare più a monte, rispetto a passaggi che non esigono necessariamente esperienza giuridica, quali quello del tentativo di conciliazione e della presa d'atto che nulla è più ragionevolmente esperibile perché il consorzio si ricostituisca.

Sembra, di contro, poco saggio, imprudente e finanche ostativo al perseguimento delle finalità dichiarate della riforma non riservare all'avvocato il compito suo proprio, che si colloca nella fase immediata della preparazione della causa, ossia nella redazione della domanda iniziale, oltre che nella individuazione delle prove che possano allegarsi alla domanda medesima o acquisirsi nel corso del processo³³.

Sembra anche a chi scrive che questo pericolo non debba enfatizzarsi, perché la riforma è stata pensata per tutto l'orbe cattolico, non solo per l'Italia o per la Spagna, che non vivono la triste realtà, altrove molto frequente, della carenza di difensori³⁴.

L'inserimento degli avvocati tra i laici approvati dall'Ordinario del luogo in quanto persone idonee alla indagine pregiudiziale si configura, d'altro canto, come strumento utile ad irrobustire il senso di unitarietà che anche il MIDI vuole si conferisca alla pastorale familiare³⁵.

Di fronte a questa situazione occorre, dunque, auspicare che i vescovi valorizzino adeguatamente, nella indagine pregiudiziale o pastorale, il bagaglio esperienziale e professionale degli avvocati, raccordandolo con le risorse

³² Cfr. C.M. FABRIS, «Indagine pregiudiziale o indagine pastorale nel Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*. Novità normative e profili problematici», *Ius Ecclesiae* 28 (2016) 502; G. BONI, «La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi», *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n.11/2016, 61.

³³ «La figura dell'avvocato rappresenta un po' l'anello finale della consulenza, quello in cui definitivamente si decide per l'introduzione necessaria della causa, approntando quanto necessario» (E. ZANETTI, «La consulenza previa all'introduzione di una causa di nullità matrimoniale», in *La riforma del processo matrimoniale di Papa Francesco*, Milano 2016, 21).

³⁴ Cfr. M. DEL POZZO, «Considerazioni sui ricorsi nella fase introduttiva del giudizio matrimoniale nell'impianto del m.p. "Mitis iudex"», *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n.34/2016, 24.

³⁵ Cfr. C.M. MORÁN BUSTOS, «Retos de la reforma procesal de la nulidad del matrimonio», *Ius canonicum* 56 (2016) 15.

già presenti nella diocesi, «in modo da dar vita ad una pastorale matrimoniale davvero unitaria»³⁶.

Pare a chi scrive che la valorizzazione di cui si discorre, in forza delle considerazioni che si sono fin qui svolte, sia così palesemente funzionale ai fini generali dell'ordinamento canonico ed agli obiettivi della riforma – primo tra tutti quello della prossimità al fedele, inteso come esigenza di accompagnamento competente ed efficace – che, almeno nel nostro Paese, ove il corpo degli avvocati è più nutrito e strutturato, non si intravedano motivi ragionevoli per mettere in discussione il “se” di un pieno coinvolgimento degli avvocati nella indagine pregiudiziale o pastorale, ma sia piuttosto questione di articolare il “come”.

Trattasi, evidentemente, di *quaestio facti* suscettibile di ricevere soluzioni differenziate, a seconda della esperienza e della sensibilità dei singoli Vescovi.

Per quanto ci riguarda in questa sede, occorre, in via generale, considerare che il coinvolgimento in parola che si traducesse nel ricorso ai criteri della prossimità geografica tra l'avvocato e la persona interessata e della turnazione, all'interno delle strutture preposte all'indagine pregiudiziale, degli avvocati iscritti all'albo del tribunale interessato richiederebbe, da parte dell'autorità, parità di trattamento ed attenzione a coinvolgere la totalità degli avvocati, almeno di quelli che si dichiarassero disponibili, e, dal lato degli avvocati, l'accettazione e l'adempimento responsabile di questo genere di servizio, proiezione ed estensione analogica, l'una e l'altro, degli obblighi, già previsti dalla *Dignitas connubii*, di accettare le cause di gratuito patrocinio (artt. 112, 307 § 2) e di adempiere all'incarico conferito dal Vicario giudiziale con la debita diligenza (art. 307 § 3).

3. Celerità, giusta semplicità e prossimità durante il processo

Occorre ora volgere l'attenzione alle modalità di esercizio del *munus* dell'avvocato che si rivelino più idonee, questa volta durante il processo, perché esso sia, conformemente alle intenzioni della riforma, più celere, giustamente semplice e significativo della prossimità ai fedeli.

3.1. Obbligo di una corretta e tempestiva proposizione delle prove

A riguardo, rileva, anzitutto, l'obbligo di una corretta e tempestiva proposizione delle prove.

³⁶ Cfr. P. MONETA, «Il ruolo dell'avvocato nel nuovo ordinamento processuale» (cfr. nt. 21), 159.

Rispetto alla prova documentale, si palesa opportuno, in ispecie, avere a disposizione e produrre al momento stesso della presentazione del libello lettere, referti, cartelle cliniche, certificati e quant'altro sia utile alla prova del capo di nullità in questione.

La comunicazione della esistenza di documenti utili durante l'interrogatorio, difatti, ancorché possibile, potrebbe tradursi in un dannoso allungamento del processo, attesi i tempi occorrenti per la richiesta e per l'esibizione dei documenti medesimi.

Significativa incidenza sulla celerità e sulla maggiore agilità del processo spiega poi la tipologia di documenti che si producono, poiché trasferire, tanto per esemplificare, interi plichi documentali attinti da processi civili o penali paralleli o progressi, senza accurato vaglio selettivo da parte dell'avvocato, o materiale fotografico del tutto inidoneo a provare il capo di nullità servirebbe solo a conferire maggiore volume al fascicolo di causa³⁷, a rendere meno agevole all'organo giudicante la focalizzazione sul *thema probandum* ed, in definitiva, a ridurre sensibilmente l'auspicata semplicità del processo.

Va da sé che, sotto questo profilo, le esigenze di celerità e maggiore linearità del processo, mentre rafforzano l'obbligo dell'avvocato di provvedere ad un'attenta, intelligente e tempestiva selezione del materiale documentale, consolidano la facoltà del giudice di non ammettere le prove che non soddisfino il requisito, di cui al can. 1527 § 1, della utilità, oltre che della liceità.

Riguardo alla prova testimoniale, essendo palese quanto siano ostativi alla auspicata agilità processuale interrogatori mal gestiti o verbalizzazioni imprecise che rendano necessario un aggiornamento della sessione di escussione del teste, con conseguente dispendio di tempo, si rivela sommamente utile che l'avvocato, esercitando il diritto, riconosciuto alla parte dall'art. 17 RP rispetto alle udienze del *processus brevior*, di predisporre i capitoli di prova per i testi, oltre che per le parti, proponga domande che non siano generiche, ma tengano conto della specificità del caso su cui si indaga, ed intervenga, se necessario, sia pure col dovuto rispetto che si deve al Tribunale, per domandare che la verbalizzazione sia più chiara o che gli articoli degli argomenti, da altri formulati, rispondano ai requisiti generali di cui al can. 1564: siano cioè, tra l'altro, brevi, appropriati all'intelligenza di colui che deve essere interrogato e non contengano più elementi insieme.

Medesimo impegno a servizio della maggiore celerità e semplicità del processo l'avvocato può approfondire intervenendo, *salva reverentia* nei confronti dell'Istruttore, quando, trattandosi di *processus brevior*, i quesiti e la

³⁷ F. CATOZZELLA, «Il contributo dell'avvocato nel rendere il processo matrimoniale canonico più celere ed efficace» (cfr. nt. 22), 192.

verbalizzazione non tengano conto di quanto disposto dall'art. 18 § 2 RP, ai sensi del quale «le risposte delle parti e dei testi devono essere redatte [...] sommariamente e soltanto in ciò che si riferisce alla sostanza del matrimonio controverso».

3.2. Comportamento a fronte delle possibili manovre dilatorie della parte convenuta

Spesso contro le auspiccate finalità della celerità e della giusta semplicità del processo si pongono le manovre ostruzionistiche della parte convenuta, dalle quali l'avvocato non prenda le debite distanze e che anzi asseconi o rinfocoli.

È una questione di non poco conto, che rappresenta certamente un increscioso *vulnus* alla deontologia dell'avvocato.

San Giovanni Paolo II, nell'Allocuzione alla Rota Romana del 1996, dopo aver ricordato che il fine supremo del processo è l'accertamento di una verità oggettiva che tocca non solo le due persone coinvolte ma il bene pubblico ecclesiale, a riguardo, affermava: «In questa prospettiva, atti processuali quali la proposizione di certe “questioni incidentali”, o comportamenti moratori, estranei, ininfluenti o che addirittura impediscono il raggiungimento di detto fine, non possono essere ammessi nel giudizio canonico»³⁸.

La *Dignitas connubii*, a tal proposito, interveniva in due punti (che non trovano corrispondenza nel Codice), ossia nell'art. 157 § 3, dove prescriveva che il giudice, oltre a limitare il numero troppo grande di testi e di prove, deve rifiutarsi di ammettere quelle addotte a scopo dilatorio, e nell'art. 218, ove faceva diretto riferimento all'obiettivo della celerità processuale: «nelle cause di nullità di matrimonio – si legge nella citata norma – considerata la natura della causa principale, le cause incidentali non siano proposte né ammesse con leggerezza; e se sono ammesse, debbono essere decise quanto prima con particolare sollecitudine».

Il MIDI tratta l'ipotesi specifica dell'appello manifestamente dilatorio, disponendo al can. 1680 § 2 che il tribunale collegiale debba, in tal caso, confermare con decreto la sentenza di prima istanza.

Analogamente, il nuovo can. 1687 § 4, relativamente al *processus brevior*, prevede che, se l'appello avverso la sentenza del Vescovo appaia manifestamente dilatorio, il Metropolita o il Vescovo di cui al § 3, o il Decano della Rota Romana, debba rigettare *in limine* l'appello con decreto.

Evidentemente, le manovre ostruzionistiche possono essere plurime e multiformi e, come si è osservato in dottrina, «nel caso concreto non è così facile

³⁸ GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione alla Rota Romana, 22 gennaio 1996, AAS 88 (1996) 775.

comprendere se un dato comportamento dell'avvocato – che magari propone in un secondo tempo nuovi testimoni – sia mosso dal reale intento di chiarire la verità o abbia scopo dilatorio»³⁹; altrettanto certo è che – come rileva il Prof. Arroba – si deve partire dalla presunzione generale che chi agisce lo faccia con diligenza e dunque «non è ammissibile vedere nelle legittime ed indipendenti strategie di difesa predisposte dagli avvocati un agire ostruzionistico [...] cosa che deve essere accertata in ogni vicenda»⁴⁰.

Resta chiaro, ad ogni modo, che l'atteggiamento ostruzionistico e dilatorio rappresenta una grave forma di violazione della deontologia professionale, suscettibile di essere sanzionata, e comporta il mancato rispetto di quel diritto ad una celere giustizia cui la riforma direttamente tende.

Va da sé che, a tutela di questo diritto della parte, l'avvocato può, anzi, deve arginare con forza l'ostruzionismo di controparte, recando ausilio al giudice nell'accertamento della reale natura dell'agire di parte avversa e, dunque, nel discernere tra legittime strategie difensive e manovre dilatorie.

3.3. Proiezione delle finalità della riforma sul dovere di tutela della parte e sui divieti di cui esso è fondamento prossimo

Non è superfluo considerare che gli obiettivi di celerità e di giusta semplicità del processo richiedono che l'avvocato rispetti i termini processuali stabiliti dalla legge o dal giudice e si serva eccezionalmente del diritto a richiedere, ai sensi del can. 1465, una proroga dei termini per una giusta ragione.

Sotto questo profilo, le finalità dichiarate del MIDI rafforzano l'obbligo dell'avvocato, previsto dal can. 1606 e dall'art. 245 DC, di presentare tempestivamente le difese, come specularmente rafforzato è il diritto della parte danneggiata a chiedere indennità contro il procuratore negligente che non dimostri di essere esente da colpa (cfr. can. 1521).

Anche il divieto, per l'avvocato, di rinunciare al mandato «sine iusta ratione» risulta irrobustito dalla esigenza di imprimere maggiore celerità al processo.

La *Dignitas connubii*, com'è noto, ammette la possibilità di dismettere il mandato in presenza di una giusta causa (cfr. art. 110, 1°)⁴¹.

³⁹ F. CATOZZELLA, «Il contributo dell'avvocato nel rendere il processo matrimoniale canonico più celere ed efficace» (cfr. nt. 22), 193.

⁴⁰ M.J. ARROBA CONDE, «Principi di deontologia forense canonica», in AA. VV., *Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 2006, 141.

⁴¹ In virtù dell'obbligo precipuo di servire la verità e di conservare l'orientamento ad essa, integrerebbe, per esempio, una *iusta causa* la scoperta in itinere della falsità della tesi difesa in giudizio.

una rinuncia al mandato non sorretta da *iusta causa* potrebbe rivelarsi dannosa per l'assistito ed ostativa alla agilità del processo, perché, tra l'altro, renderebbe necessaria la concessione dei tempi occorrenti per il conferimento del mandato ad un nuovo patrono e per lo studio accurato degli atti da parte di questi.

Oggi, dunque, *a fortiori*, ove la *iusta ratio* difetti, la violazione del divieto di rinuncia al mandato espone l'avvocato a sanzioni disciplinari (cfr. art. 111 § 2 DC) e a risarcimento dei danni (cfr. art. 111 § 3 DC).

Più in genere, la finalità della prossimità alla persona assistita nel procedimento canonico si traduce, per l'avvocato, in un rafforzamento dei doveri di tutela della parte.

L'obbligo di tutelare i diritti della parte, previsto testualmente dall'art. 104 § 1 DC in uno all'obbligo del segreto d'ufficio, è evidentemente contenitore molto ampio, suscettibile di specificarsi in una nutrita serie di doveri, alcuni dei quali elencati sotto forma di funzioni nel § 2 dell'articolo appena citato, ai sensi del quale il procuratore rappresenta la parte, presenta gli atti utili alla causa, riceve le notifiche e tiene informata la parte, mentre all'avvocato è riservato tutto quanto concerne la difesa⁴².

3.4. Rimedi per avvocati il cui operato ostacoli le finalità della riforma

Perché il processo funzioni secondo i criteri additati dal MIDI, sono inevitabili la previsione e l'utilizzo di meccanismi di correzione dei comportamenti contrari alle finalità della riforma, perché, altrimenti, ci si muoverebbe sempre ed esclusivamente nel campo delle buone intenzioni⁴³.

Per dovere di completezza, vanno, dunque, considerati i rimedi che possono essere adottati di fronte a condotte colpevoli dell'avvocato che prolunghino

⁴² Molti altri doveri, specificanti quello generale di difesa dei diritti della parte, risultano espressamente tipicizzati dal Codice e dalla *Dignitas connubii*, per lo più nella forma del divieto a porre in essere determinate condotte, cui si fanno seguire le relative sanzioni. Specificamente, il dovere di tutela della parte, unitamente ai doveri affini di fedeltà e di diligenza, costituisce il fondamento prossimo dei divieti di: a) *empio litis* (can. 1488 § 1); b) patto di quota lite (can. 1488 § 1); c) pattuizione di immodici emolumenti (can. 1488 § 1; art. 110, 2° DC); d) tradimento dell'ufficio per doni, promesse o altre ragioni (can. 1489; art. 110; 3° DC); e) rinuncia al mandato «sine iusta ratione» (art. 110, 1° DC), già considerato, oltre che della responsabilità del procuratore nella perenzione dell'istanza (can. 1521) (ipotesi, quest'ultima, che, com'è evidente, si pone direttamente in contrasto con la finalità della celerità del processo) (Cfr. G. MOSCARIELLO, «Appunti di deontologia forense» [cfr. nt. 10], 1693-1694).

⁴³ Cfr. C. M. MORÁN BUSTOS, «Retos de la reforma procesal de la nulidad del matrimonio» (cfr. nt. 35), 35.

eccessivamente il processo, ne ostacolano la giusta semplicità o ne tradiscano la finalità di prossimità alla persona.

Si sono già segnalate alcune ipotesi di imperizia, come quella relativa ad una non corretta o intempestiva produzione delle prove; di negligenza, come quella di chi non agisca entro i termini stabiliti dalla legge o dal giudice, o di abuso, e si riportava, a riguardo, il caso di chi ponga manovre dilatorie o ostruzionistiche.

È opportuno anche considerare alcuni illeciti che il Codice non riferisce direttamente ad avvocati e procuratori – ma a chiunque eserciti un incarico nella Chiesa – e che invece la *Dignitas connubii* riconnette espressamente all'attività di avvocati e procuratori (cfr. art. 111 § 1): trattasi della corruzione, anche solo tentata (can. 1386), della omissione di atti di ufficio (can. 1389) e della produzione di documenti falsi (can. 1391, 2°). Per queste ipotesi, oltre che per quelle, del disprezzo della corte (can. 1470 § 2), della *empio litis*, del *pactum de quota litis*, della pattuizione di immodici onorari (can. 1488) e del tradimento della fiducia dell'assistito-mandante (can. 1489), si attiva la giurisdizione penale: «Advocati et procuratores, qui contra sibi commissum munus deliquerint, puniantur ad normam legis», stabilisce l'art. 111 § 1 DC.

Nei casi in cui vengano meno i requisiti per l'esercizio della professione (perizia e buona fama) o si accertino negligenza o abusi dell'avvocato, questi può essere ammonito, multato, sospeso dall'esercizio del patrocinio o radiato dal Vescovo Moderatore del Tribunale [o dai Vescovi di cui all'art. 23 DC (cfr. art. 111 § 2)]⁴⁴.

Resta fermo che, relativamente agli avvocati rotali, è altresì competente la Rota Romana ed anche per comportamenti non tenuti davanti al Tribunale Apostolico (cfr. art. 49 NRRT)⁴⁵, come pure è competente, relativamente ad avvocati rotali e locali, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che ha il compito di vigilare sulla retta amministrazione della giustizia e «speciatim: 1° in [...] advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere» (cfr. art. 35 della *Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae* del 21 giugno 2008^{46,47}).

⁴⁴ Si segnala, a questo proposito, la pubblicazione, in forma anonima, di un provvedimento disciplinare emesso da un Arcivescovo Moderatore di un tribunale ecclesiastico regionale nei confronti di un avvocato rotale per illeciti consistenti nel percepimento di onorari in misura eccedente i limiti delle tabelle CEI, nella consapevole non veridicità dei fatti esposti nel libello e nella subornazione dei testi (Italia, Arcivescovo Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Regionale, «Decreto di ammonizione di un avvocato», 29 giugno 2006, *Ius Ecclesiae* 18 [2006] 524-528).

⁴⁵ Competente, in questo caso, è il Collegio Rotale, che può anche rimettere la questione alla Segnatura Apostolica (cfr. art. 22 NRRT).

⁴⁶ AAS 100 (2008) 513-538.

⁴⁷ Cfr. G.P. MONTINI, «“In advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere”» (cf. nt. 29), 31-48, che sottolinea come la competenza della Segnatura Apostolica si attivi solo laddove

4. La gratuità delle procedure, per quanto possibile

Qualche accenno occorre riservare alla proiezione sul *munus* dell'avvocato della quarta finalità che il MIDI assegna alla riforma del processo matrimoniale: quella della gratuità, nelle forme possibili, delle procedure. Di questo ulteriore scopo tratta il n. 6 del Proemio del MIDI, nel quale si legge: «Insieme con la prossimità del giudice curino per quanto possibile le Conferenze Episcopali, salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali, che venga assicurata la gratuità delle procedure, perché la Chiesa, mostrandosi ai fedeli madre generosa, in una materia così strettamente legata alla salvezza delle anime manifesti l'amore gratuito di Cristo dal quale tutti siamo stati salvati».

La gratuità delle procedure è dunque obiettivo che, nella *mens Legislatoris*, deve coesistere con la «giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali»: il diritto ad un equo compenso, sulla base dell'insegnamento evangelico⁴⁸, è, difatti, principio fermo della dottrina sociale della Chiesa⁴⁹.

L'individuazione del punto di equilibrio tra lo scopo della gratuità delle procedure e la richiamata esigenza della giusta e dignitosa retribuzione di chi, a vario titolo, coopera all'amministrazione della giustizia è questione che, a livello di tribunali locali italiani, è in via di definizione: dal comunicato finale della 70ma Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, diramato in data 25 maggio 2017, si apprende che i Vescovi italiani hanno già approvato l'aggiornamento delle «Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia matrimoniale in conseguenza della riforma introdotta dal M.P. *Mitis Iudex Dominus Iesus* di Papa Francesco»: «il testo – si legge in conclusione – deve ora essere sottoposto alla *recognitio* della S. Sede»⁵⁰.

Per le cause trattate in Rota, invece, come è noto, le indicazioni provenienti dal MIDI si erano tradotte, nella previsione, contenuta nel n. 6 del *Rescriptum ex audientia* del 7 dicembre 2015, secondo la quale la Rota Romana avrebbe giudicato le cause «secondo la gratuità evangelica, cioè con patrocinio *ex officio*, salvo l'obbligo morale per i fedeli abbienti di versare un'oblazione di giustizia a favore delle cause dei poveri».

lo richieda una supplenza dell'autorità inferiore primariamente competente (il/i Moderatore/i); G. MOSCARIELLO, «Appunti di deontologia forense» (cfr. nt. 10), 1702-1703.

⁴⁸ «Chi lavora ha diritto alla sua ricompensa» (Lc 10, 7); cfr. G. BONI, «La recente riforma del processo di nullità matrimoniale» (cfr. nt. 32), 65.

⁴⁹ P. ERDÖ, «Osservazioni sulla nuova regolamentazione del processo matrimoniale», *Periodica* 105 (2016) 655.

⁵⁰ Il comunicato integrale è scaricabile dal sito della Conferenza Episcopale Italiana (<http://www.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2017/07/15/Comunicato-finale-25-maggio-2017.pdf>).

Veniva, dunque, di fatto soppresso il patrocinio di fiducia, con la sola possibilità per la parte di chiedere al Decano che venisse nominato come avvocato *ex officio* quello dal quale essa era stata difesa nelle precedenti istanze di giudizio.

Non erano mancate voci autorevoli in dottrina che avevano messo in luce i pericoli insiti nella nuova prassi, non esattamente conforme ad una precisa disposizione del Codice («Pars libere potest advocatum et procuratorem sibi constituere» – can. 1481) e suscettibile di limitare il ruolo e le prerogative dell'avvocato⁵¹.

Oggi i pericoli additati dalla dottrina a seguito del *Rescriptum ex audientia* del 7 dicembre 2015 e delle applicazioni che ne erano derivate possono ritenersi superati, poiché, come è noto, il decreto del Decano della Rota del 25 febbraio 2017 dispone che, in esecuzione della lettera e della mente del can. 1481 § 1 CIC, dei due Motu proprio e del citato Rescritto nonché della decisione collegiale del 14 luglio 2015, all'inizio del processo sia data «notizia previa alle parti della normativa introdotta da Papa Francesco sulla gratuità delle procedure e del conseguente diritto del fedele di chiedere il gratuito patrocinio» e che le medesime parti possano «nominare un patrono di fiducia, da retribuire secondo la tabella a suo tempo stabilita dal Collegio rotale, nella sessione del 14 ottobre 2011, fermo restando l'onere in simili casi delle spese processuali».

La tabella «a suo tempo stabilita dal Collegio Rotale» è quella contenuta nella Delibera del Collegio Rotale del 14.10.2011, a mente della quale la tariffa minima e massima degli onorari per gli Avvocati *ex mandato* nelle cause matrimoniali *coram Rota* venivano determinate rispettivamente in euro 2000 ed in euro 5000.

Rivive, dunque, anche per le cause trattate in Rota, la facoltà della parte di scegliere un suo patrono di fiducia, da retribuire secondo i parametri riportati, fermo l'onere di corrispondere, in questo caso, le spese processuali e previa la comunicazione al fedele del diritto ad essere difeso gratuitamente da un patrono *ex officio*.

Le questioni relative al patrocinio di fiducia, pur di sommo rilievo, evidentemente, non esauriscono l'argomento della gratuità delle procedure.

⁵¹ «Uno dei capisaldi che contraddistinguono la figura di questo operatore della giustizia è il rapporto fiduciario che si instaura con il proprio assistito. Tale rapporto esige che il fedele sia libero di scegliere la persona con cui instaurare tale rapporto ed eventualmente di interromperlo ogni qual volta venga meno la fiducia su cui esso si fonda. Certamente tale libertà di scelta può comportare (e di regola lo comporterà se l'avvocato è un professionista) un esborso economico. Ma se la parte è disposta ad accollarselo, non si vede per quale ragione non debba esserle concesso di nominare un patrono di propria fiducia. Quello che si richiede è che essa sia chiaramente informata del suo diritto di usufruire della totale gratuità e dell'obbligo morale di versare un'oblazione a favore di poveri» (P. MONETA, «Il ruolo dell'avvocato nel nuovo ordinamento processuale» [cfr. nt. 21], 166).

Poiché lungo tutto il presente studio si è cercato di individuare l'incidenza pratica che gli obiettivi additati dal MIDI producono sul ruolo del Patrono, giova sottolineare che dalla riforma, anche in questo caso, escono rafforzati alcuni obblighi di natura deontologica che da sempre connotano un corretto esercizio del *munus* dell'avvocato.

Se sono salvi il patrocinio di fiducia e, con esso, la possibilità di pattuire con l'assistito l'onorario, si staglia con maggiore nitidezza il divieto di immodicità dei compensi, già previsto dal can. 1488 § 1 e dall'art. 110, 2° DC.

Giova, in pari tempo, sottolineare come l'additata finalità della gratuità delle procedure comporti, per l'avvocato, una rivitalizzazione dell'obbligo, cui si è fatto già cenno, di accettare le cause di gratuito patrocinio – obbligo previsto dalla *Dignitas connubii* agli artt. 112 e 307 § 2 – e dell'obbligo connesso di adempiere all'incarico conferito dal Vicario giudiziale con la debita diligenza (art. 307 § 3).

5. Conclusione

Prima di concludere, occorre considerare che un processo che possa dirsi realmente efficace ed animato dall'esigenza di prossimità al fedele richiede all'avvocato di prestare a quest'ultimo peculiare attenzione anche a giudizio concluso, segnatamente nella fase della comunicazione della decisione, affermativa o negativa che sia⁵².

In caso di esito favorevole, è auspicabile difatti che l'avvocato non si limiti ad accordare ausilio tecnico nella procedura di rimozione di un eventuale divieto alla celebrazione di un nuovo matrimonio, ma indichi rispettosamente e convintamente al fedele assistito la via di un pieno reinserimento nella comunità ecclesiale, in uno alla opportunità di una scelta consapevole e ponderata delle nuove nozze.

Specie in ipotesi di esito negativo, tuttavia, il compito dell'avvocato non può fermarsi alla mera comunicazione della decisione, dovendosi estendere all'impegno a far comprendere, con speciale cura e sensibilità, la decisione dei giudici, orientando eventualmente la parte che non ha ottenuto un giudizio affermativo, e che probabilmente vive già una nuova unione, verso quei percorsi di natura pastorale che risultino più funzionali ad un riavvicinamento attivo alla comunità ecclesiale.

⁵² Cfr. F. CATOZZELLA, «Il contributo dell'avvocato nel rendere il processo matrimoniale canonico più celere ed efficace» (cfr. nt. 22), 194-195.

L'avvocato sarà riuscito mediatore dell'auspicata prossimità al fedele, anche in caso di sentenza negativa, nel momento in cui avrà consentito alla parte di sentirsi accolta e non condannata.

In questa ipotesi, più che mai, sarà necessario attivare quella «logica dell'integrazione» di cui discorre la Relazione finale del Sinodo dei Vescovi dell'ottobre 2015 e che è «la chiave dell'accompagnamento pastorale» di chi vive situazioni cc.dd. “irregolari”: anche l'avvocato, nell'esercizio più alto e nobile della sua ministerialità professionale, è chiamato a ravvivare in quegli assistiti che non abbiano ottenuto il riconoscimento della nullità del loro matrimonio e vivano già altre forme di unione la consapevolezza che essi «non solo non devono sentirsi scomunicati, ma possono vivere e maturare come membra vive della Chiesa, sentendola come una madre che li accoglie sempre, si prende cura di loro con affetto e li incoraggia nel cammino della vita e del Vangelo»⁵³.

⁵³ *Relatio finalis* 2015, 84.

